



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 56 DEL 02/04/2024**

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIA
LEONARDO DA VINCI PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TAPPETO D'USURA.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso

- che via Leonardo Da Vinci è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- sulla via sopra individuata, verranno operati lavori di rifacimento del tappeto di usura in attuazione dell'atto di convenzione del 27/01/2023 sottoscritto fra la ditta Holiday Sea Srl e Comune di Jesolo, e del PDC n. DOM/2021/992 del 01/09/2023;

Visto

- la richiesta di emissione di ordinanza pervenuta con protocollo n. 2024/25388 del 28/03/2024 per la modifica della viabilità, presentata da Marin Edoardo in qualità di legale rappresentante della ditta DEMA COSTRUZIONI SRL con sede a Jesolo in via Ca' Giacchetto 9;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) ed il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

Che dalle ore 07:00 del **08/04/2024** alle ore 19:00 del **20/04/2024** la circolazione dei veicoli e dei pedoni sulla via individuata in premessa sia opportunamente regolamentata, vietata, deviata, regolata da movieri o da impianto semaforico, e segnalata come riservata ai soli residenti, frontisti e domiciliati secondo le esigenze del caso e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere. La sosta potrà essere vietata con rimozione dei veicoli a spese degli inadempienti;

Per garantire la continuità della circolazione pedonale, sugli attraversamenti pedonali posti a monte e a valle dell'area di occupazione individuata al punto precedente, siano individuata la deviazione della circolazione pedonale sul lato opposto della carreggiata quale percorso alternativo. La stessa dovrà essere segnalata attraverso adeguata segnaletica verticale che dovrà essere posata a cura della ditta esecutrice.

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013, in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

In particolare, che:

1) l'area di cantiere (superiore a 07 gg.) sia delimitata e che siano apposti cartelli del tipo "segnali temporanei - tabella lavori" figura 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, apposti in prossimità della testata del cantiere recanti le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario o concessionario della strada;
- b) estremi dell'ordinanza;
- c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) inizio e termine previsto dei lavori;
- e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

2) l'area del cantiere delimitata sia segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;

3) la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92.

È fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori di installare apposita segnaletica di preavviso dell'eventuale tratto di chiusura della sede stradale interessata (strada chiusa) e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni con l'apposizione della prescritta segnaletica.

Inoltre la disciplina della circolazione veicolare e pedonale, che potrà anche essere sospesa, deviata o regolamentata a mezzo di movieri, per il tempo strettamente necessario al fine di garantire in sicurezza le attività lavorative, durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza potrà essere prorogata a seguito di motivata richiesta.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.